

(N. 206-C
Doc. XLVII-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1948 (V. Stampato N. 196)
e dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 16 marzo 1949.
Sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione (Messaggio del 9 aprile 1949)*

e

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1949 (V. Documento VI - N. 1)

presentato dal Ministro della Difesa

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 OTTOBRE 1949**

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1949

**Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare
adibito agli stabilimenti di lavoro.**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge già approvato dalla V Commissione della Camera il 16 dicembre 1948 e dalla IV del Senato il 16 marzo è stato sottoposto a nuovo esame, per invito rivolto al Parlamento dal Presidente della Repubblica con messaggio 2 aprile 1949, non essendosi in esso ottemperato al precetto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto,

pur venendo autorizzata una maggiore spesa, non erano stati indicati i mezzi per farvi fronte.

Nella attuale stesura del suddetto disegno di legge si è ottemperato a quanto prescritto dalla citata norma costituzionale.

Si tratta di un provvedimento diretto a ricompensare la attività dei sottufficiali e dei soldati delle tre armi quando sono coman-

dati negli stabilimenti di lavoro, ciò che non costituisce la loro normale prestazione e richiede una competenza ed una attenzione non necessarie allo svolgimento della loro funzione nell'esercito: ed è opportuno che tale prestazione sia incoraggiata, poichè è oggi di fondamentale importanza per le armate dare il massimo sviluppo alla preparazione tecnica delle loro reclute e dei loro sottufficiali.

D'altra parte si tratta di un provvedimento da molto tempo in vigore a tenore del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994 e disciplinato dal regolamento sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dello Stato approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Ciò che si propone di modificare è la misura del soprassoldo, diventata per la svalutazione della lira del tutto irrisoria.

Di fatto il regolamento citato all'articolo 260 prescrive in favore dei sottufficiali aggregati agli stabilimenti di lavoro dello Stato (esclusi quelli sanitari e quelli delle sussistenze) per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di effettiva presenza i seguenti compensi:

lire 0,70 ai sottufficiali;

lire 0,40 ai caporali;

lire 0,30 ai soldati.

Successivamente con decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 670 tali compensi furono elevati a lire

4,20 3,60 2,40

rispettivamente.

Il disegno di legge sottoposto alla approvazione del Senato, nel nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati ne prescrive l'aumento nella misura del 300 per cento ciò che ha per effetto la loro quadruplicazione cosicchè le tre cifre citate diventano rispettivamente:

lire 16,80 9,60 7,20.

L'importo totale dei maggiori oneri è preveduto nella spesa annua di 87 milioni (31 per l'Esercito, 31 per la Marina e 25 per l'Aeronautica).

Approvando il disegno di legge si esprime il voto che i Comandi degli stabilimenti di lavoro curino nel miglior modo la efficienza delle prestazioni dei sottufficiali e dei soldati che fruiranno dei soprassoldi suddetti, curando anche il perfezionamento delle loro attitudini tecniche e redigendo, se possibile, un elenco degli elementi più distinti con indicazione del settore speciale nel quale si esercita la loro prestazione. Ciò allo scopo già indicato di formare nell'esercito quadri tecnici capaci di collaborare in qualsiasi emergenza con gli specializzati delle singole armi.

PANETTI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I soprassoldi per il personale militare addetto agli stabilimenti di lavoro previsti dagli articoli 260, 1° e 2° comma, e 263, 1° comma, del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quali risultano dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto

1945, n. 670, sono aumentati nella misura del 300 per cento.

Alla copertura della maggiore spesa prevista dalla presente legge, si farà fronte con prelevamenti dagli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e precisamente, per quanto riguarda la Marina, dal capitolo 89, per quanto riguarda l'Aeronautica, dal capitolo 141, e per quanto riguarda l'Esercito, dal capitolo 34 e, in difetto di disponibilità, dal capitolo 235.

La presente legge ha effetto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.